



**Provincia
di Milano**

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11329/2013 del 15/11/2013 Prot. n.276560/2013 del 15/11/2013
Fasc.9.11 / 2011 / 5

Oggetto: L.R.n°26/03, Dlvo.n°152/06 - Modifica autorizzazione alla gestione (operazioni R13 messa in riserva e D15 deposito preliminare) della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Corbetta – Via don Zat. Titolare il Comune di Corbetta.

IL DIRETTORE

SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;
- la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e smi, con particolare riferimento all'art 16, che individua le modalità di approvazione ed autorizzazione da parte delle Province delle piattaforme per la raccolta differenziata di RSU;
- il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalle leggi 3 agosto 2007, n. 127, 28 febbraio 2008, n. 31, 6 giugno 2008, n. 101, 27 febbraio 2009, n. 13, 26 febbraio 2010, n. 25, 4 giugno 2010, n. 96 e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- il D.M. Ambiente 25 settembre 2007, n. 185 ed il DM 08 marzo 2010 n°65, relativi alle frazioni di RAEE ;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e smi ;
- la Circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n°ZI.2011.0005911 del 02.03. 2011, relativa alla raccolta di RAEE ;
- il Regolamento Regionale n°4 del 24.03.2006, emanato in attuazione della citata Legge

Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e relativo alla disciplina degli smaltimenti delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi dell'art 39 comma 3 del Dlvo 11 maggio 1999 n°152 ;

Ricordato che con atto Rep. Gen. n°55/2008 del 19/11/2008 dal Commissario ad acta in forza dei poteri conferiti con D.G.R. n. 8474 del 19.11.2008 è stato adottato e con D.G.R. n°VII/8907 del 27.01.2009 è stato approvato il piano per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili della Provincia di Milano ;

Viste le:

- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 avente per oggetto : “ Rinnovo e adeguamento autorizzazione alla realizzazione e gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Corbetta, via Don Zat. Titolare S.C.R. Società per il Compostaggio ed il Riciclo Spa. - L.R. n°26/2003” ;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°541 del 25.01.2011 avente per oggetto: “Voltura autorizzazione alla gestione (operazioni R13 messa in riserva e D15 deposito preliminare) della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Corbetta, via don Zat. Ex titolare S.C.R. Società per il Compostaggio ed il Riciclo Spa, ora titolare Comune di Corbetta.”;

Premesso che il Comune di Corbetta ha presentato in data 07.02.2012 con nota prot. prov.le n°22910 presso la Provincia di Milano istanza di modifica dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto, ai sensi della L.R. n°26/2003 e Dlvo 152/06, e che la documentazione risulta completata dal Comune in data 25.09.2013 con nota prot prov.le n°234123 ;

Dato atto che come precisato nella istanza a firma del Sindaco e nella documentazione ad essa allegata, pervenuta in data 07.02.2012 prot prov.le n°22910, e da quanto emerge dalla documentazione successiva pervenuta in data 20.12.2012 prot prov.le n°248181 e n°248202, in data 11.04.2013 prot provle n°97901 e n°98134, in data 22.05.2013 prot provle 132846, e in data 01.07.2013 prot provle n°167687, le modifiche previste sono riferite alla riorganizzazione delle raccolte a seguito della necessità di ottimizzare gli spazi dell'impianto, ed alla sostituzione del direttore tecnico dell'impianto, escludendo ogni modifica strutturale dello stesso rispetto a quanto già autorizzato con Autorizzazione Dirigenziale n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 volturata con successiva Disposizione Dirigenziale R.G. n°541 del 25.01.2011 a favore del Comune di Corbetta ;

Vista la documentazione trasmessa in allegato alle note pervenute in data 22.05.2013 prot provle n°132846, e in data 03.06.2013 prot provle n°142859 ed alla nota pervenuta in data 25.09.2013 prot prov.le n°234123 con la quale, in riferimento alla carica di direttore tecnico, l'interessato dichiara la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, e richiamato il compito delle verifiche dei requisiti da parte del soggetto pubblico titolare dell'autorizzazione ;

Considerato che ai sensi dell'art 83 comma 3 lett a) del Dlgs 159/2011, la documentazione antimafia non deve essere richiesta per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 del citato articolo ;

Dato atto che, secondo la documentazione agli atti, sussistono i presupposti per la modifica del

direttore tecnico indicato nell'Autorizzazione Dirigenziale n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 volturata con successiva Disposizione Dirigenziale R.G. n°541 del 25.01.2011 ;

Viste, in relazione all'istanza ed a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in merito alle modifiche da apportare nella gestione dell'impianto :

- le indicazioni normative contenute all'art.20 e negli allegati alla parte seconda del Dlgs n°152/06, nella L.R n°5 del 02.02.2010, R.R n°5 del 21.11.2011, e nella D.G.R della Regione Lombardia n°11317 del 10.02.2010 in merito alla assoggettabilità alla V.I.A. ;
- le indicazioni contenute nella D.D.G. della Regione Lombardia n°6907 del 25.11.2011 in merito all'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del Dlgs n°152/2006 art n°208 ;

Richiamata la nota della Provincia di Milano del 11.05.2012 prot provle n°80442 con cui si provvedeva a richiedere le integrazioni documentali al soggetto istante e l'espressione dei pareri agli Enti interessati ;

Richiamate :

- la D.G.R. della Regione Lombardia n°43702 del 17.11.1993 avente per oggetto : "Legge regionale 1 luglio 1993, n°21. Determinazioni in merito alle istanze per la costruzione e la gestione di piattaforme per il conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani", nella quale tra le altre si autorizzava la piattaforma del Comune di Corbetta ;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n°48204 del 15.02.1994 avente per oggetto : "Integrazione alla deliberazione di giunta regionale n°43702 del 17.11.1993 "Determinazioni in merito alle istanze per la costruzione e la gestione di piattaforme per il conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani" (Comune di Corbetta) ;
- l'Autorizzazione Dirigenziale n°3 R.G. n°425 del 16.10.1997 avente per oggetto: "Volturazione dell'autorizzazione regionale per la costruzione e la gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Corbetta a favore della S.C.R. (Società per Azioni Compostaggio Riciclo) – L.R. n°21/93 ;
- l'Autorizzazione Dirigenziale n°35 R.G. n°1785 del 03.05.1999 avente per oggetto: "Autorizzazione al conferimento ed allo stoccaggio di oli minerali usati ed accumulatori Pb esausti, all'interno della piattaforma per la raccolta differenziata situata nel Comune di Corbetta, titolare S.C.R. (Società per il Compostaggio ed il Riciclo - Spa) L.R.n°21/93";
- l'Autorizzazione Dirigenziale n°130 R.G. n°7219 del 22.10.2002, avente per oggetto : "Adeguamento e rinnovo della autorizzazione relativa alla realizzazione e gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Corbetta, strada laterale per cascina nuova, e contestuale autorizzazione al conferimento e stoccaggio, presso la stessa, di oli minerali e accumulatori al Piombo. Titolare S.C.R. Società per il Compostaggio ed il Riciclo S.p.A.- L.R. 21/93." ;
- la Disposizione Dirigenziale n° 71 R.G. n°3996 del 03.05.2006 dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano avente per oggetto : "Comune di Corbetta (MI) – Progetto per variante per tettoia, Via Laterale per Cascina Nuova, rich. S.C.R. Società per il Compostaggio ed il Riciclo S.p.A. – richiesta autorizzazione paesaggistica" con cui si autorizza ai fini paesaggistici, la realizzazione di opere di adeguamento strutturale dell'impianto, e le prescrizioni in essa contenute ;

Visto :

- quanto dichiarato nella nota del Comune del 02.02.2012 firmata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica e dal Sindaco, allegata istanza pervenuta in data 07.02.2012 prot

prov.le n°22910 in merito alla non assoggettabilità dell'impianto al preventivo rilascio del Certificato Prevenzione Incendi ;

- le note del Comune di Corbetta del 30.05.2013, pervenuta in data 03.06.2013 prot prov.le n°142859, e del 24.09.2013, pervenuta in data 25.09.2013 prot prov.le 234123, riferite alla nomina del nuovo Direttore Tecnico ed alla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti ;

- l'Autorizzazione RG n°7710 del 21.09.2012 di ATO Provincia di Milano avente per oggetto : " Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Piattaforma Ecologica Comune di Corbetta - Via Don Italo Zat Comune di Corbetta (Mi)" e delle indicazioni e prescrizioni in essa contenute ;

- la Delibera di Giunta Comunale n°17 del 25.01.2012 del Comune di Corbetta, avente per oggetto " Richiesta di variante sostanziale autorizzazione ecocentro comunale via Zat";

- quanto precisato dal Comune di Corbetta con nota n°9285 del 10.04.2013 ed allegata documentazione, pervenuta in data 11.04.2013 prot prov.le n°98134, in merito alla invarianza dei vincoli ricadenti sull'area dell'impianto ;

- la nota del 18.04.2012 n°31732 di ASL Milano 1, U.O.C Sanità Pubblica, pervenuta in data 02.05.2012 prot prov.le n°73830, e le osservazioni in essa contenute : 1) per le modalità di raccolta, allontanamento e recapito finale delle acque di scarico decadenti dall'insediamento, occorre attenersi alle disposizioni di cui ai R.R. n°3 e n°4 del 24.03.2006 e del R.L.I.. Fatte salve diverse determinazioni da parte dell'A.R.P.A., è ammessa l'unificazione delle diverse reti interne (acque di prima e seconda pioggia decadenti dal separatore ed acque nere civili) solo immediatamente a monte del recapito finale ammissibile per legge, fermo restando la possibilità di ispezione e prelievo campione dalle singole reti, il tutto nel rispetto del R.L.I. e della normativa regionale in materia; 2) i rifiuti collocati in contenitori (in particolare quelli classificati "pericolosi") devono essere posizionati in aree dotate di idonei bacini di contenimento aventi i requisiti previsti dal R.L.I. (art 2.2.9) al fine di prevenire eventuali sversamenti accidentali; 3) si ricorda il rispetto delle normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori ;

- la nota del 25.02.2013 n°21635 di ASL Milano 1, U.O.C Sanità Pubblica, pervenuta in data 28.02.2013 prot prov.le n°60532, con cui si confermano le osservazioni formulate nella nota del 18.04.2012 n°31732, pervenuta in data 02.05.2012 prot prov.le n°73830 ;

- la nota di ARPA Lombardia, U.O. Attività Produttive e Controlli, Area Nord Ovest, pervenuta in data 25.09.2013 prot prov.le 233510 con cui viene espresso parere favorevole con prescrizioni recepite in allegato tecnico alla presente ;

Preso atto della Diffida Dirigenziale R.G. n°7434 del 28.07.2011 emessa dalla Provincia di Milano, e della successiva ottemperanza ai disposti in essa contenuti, da parte del Comune, come rilevato nel sopralluogo del 24.01.2013 di cui al rapporto prot. prov.le n°32438 del 28.01.2013 ;

Dato atto che come disposto al punto 8, parte dispositiva della Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°541 del 25.01.2011, la Provincia di Milano deve esaminare le varianti progettuali, le quali devono essere preventivamente autorizzate ;

Rilevato, altresì, che la piattaforma per la raccolta differenziata di rifiuti è un'opera di pubblico interesse in quanto destinata a consentire ai cittadini ed alle imprese insediate sul territorio, di conferire rispettivamente i rifiuti di provenienza domestica ai sensi dell'art 184 commi 2 e 5 del Dlgs 152/06, ed i rifiuti assimilati agli urbani prodotti, in un centro autorizzato, controllato e finalizzato ad attuare la raccolta differenziata in un'ottica principale di recupero;

Atteso che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/2006 il quale stabilisce che l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";

Ricordato che l'attività svolta dall'Impresa è soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle

disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, comprese quelle in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto degli obblighi di : 1) tenuta dei registri di carico e scarico (art. 190 del d.lgs. 152/06) e dei formulari di identificazione rifiuto (art 193 del d.lgs. 152/06), nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 2) iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme ; 3) compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 ;

Preso Atto di quanto esposto nel rapporto 9.11/2011/5 prot prov.le n°244401 del 07.10.2013 dell' Area Qualità dell'Ambiente ed Energia, Settore Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano, a firma del Responsabile del Procedimento Piergiuseppe Sibilia, con il quale si esprime parere tecnico favorevole, unito a formare parte integrante del presente provvedimento quale "allegato A" che detta le prescrizioni di carattere tecnico a cui il titolare dovrà attenersi ;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta risulta :

- 1) che la piattaforma è localizzata in Comune di Corbetta al fg n°10, mappali n°738, 762, 763; per una superficie complessiva di circa 4.800 mq ;
- 2) che sull'area dell'impianto secondo quanto risulta nella istanza a firma del Sindaco pervenuta in data 07.02.2012 prot prov.le n°22910, dalle attestazioni del Responsabile del Servizio Urbanistica Comunale del 04.11.2011, dalle precisazioni del C.D.U. n°32682/10, e da quanto dichiarato nella nota pervenuta in data 11.04.2013 prot prov.le 98134 :
 - a) non sussiste vincolo idrogeologico;
 - b) visto in merito al vincolo di parco la Disposizione Dirigenziale n° 71 R.G. n°3996 del 03.05.2006 dell'Ente Parco Agricolo Sud Milano ;
 - c) non sussiste vincolo cimiteriale ;
 - d) non sussiste vincolo urbanistico ;
 - e) non sussiste vincolo igienico sanitario ;
 - f) non ci sono pozzi di acqua potabile nel raggio di 200 metri dalla piattaforma;
 - g) non sussiste vincolo ambientale ;

Ritenuto di determinare l'importo complessivo pari ad € 866,5 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri ridefiniti con Disposizione Dirigenziale R.G. n°6535 del 01.08.2012 (e prec D.D. n°238 RG n°16369 del 12.09.2008, n°157 R.G. n°12597 del 05.08.2009), ed individuati dalla DGR n°VII/8882 del 24.04.2002 così come recepita dalla D.G.P.n°013194/2002 del 23.10.2002 e con successiva D.G.P. n°108 del 03.04.2012, importo che risulta versato sul c.c.p. n°52889201 intestato alla Provincia di Milano con bollettini pagati in data 20.12.2011, 25.01.2012, 20.09.2013 ;

Richiamate :

- la Deliberazione della Regione Lombardia n°VI/45274 del 24.09.1999 avente per oggetto : “ Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, ai sensi del Dlgs n°22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle DD.G.R. n°51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99”, come integrata dalle DD.G.R. n°48055/2000, 5964/01” ;
- la Deliberazione della Regione Lombardia n°VII/19461 del 19.11.2004 avente per oggetto : “ Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, ai sensi del Dlgs n°22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle

DD.G.R. n°45274/99, 48055/2000, 5964/2001” ;

Ritenuto, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n°VII/19461 del 19.11.2004 e successive integrazioni, di determinare l'ammontare totale della fidejussione che il titolare deve prestare a favore della Provincia, in € **22987,33** così suddivisi :

messa in riserva di 524,5 m³ rifiuti urbani non pericolosi;	€ 92637,19 al 10%*	€ 9263,72
messa in riserva di 68,5 m³ di rifiuti urbani pericolosi;	€ 24197,63 al 10%*	€ 2419,76
deposito preliminare di 30 m³ rifiuti urbani non pericolosi;		€ 5298,6
deposito preliminare di 17 m³ di rifiuti urbani pericolosi;		€ 6005,25
Per un totale di		€ 22987,3

* Si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto;

Fatto salvo tutto quanto già deliberato nella succitata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 e la successiva Autorizzazione Dirigenziale R.G.n°541 del 25.01.2011, in quanto non in contrasto con la presente ;

Visto l'art. 107 del D.lvo n°267 del 18 agosto 2000 ;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano in materia di "Attribuzione dei Dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza" ;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997, n. 1934/1184/91 del 29.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 32 e 33 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con deliberazione n. 101301/2.3/2010/14 del 28/06/2011);

Richiamato il comma 5, dell'art. 11, del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano approvato con D.C.P. n. 15/2013;

Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio provinciale Rep. Gen. n. 53/2013, atti n. 159144/1:10/2013/5, del 26 giugno 2013 "Approvazione proposta del Bilancio per l'Esercizio finanziario 2013, del Bilancio Pluriennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015";

- la Delibera della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 327/2013, ati n. 187151/2013 5.4/2013/9 del 29 agosto 2013 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013 - Ob. 9.411 - Autorizzazione e pareri in materia di rifiuti e certificazione bonifiche";

DISPONE

- 1) sulla base della documentazione sopraindicata, la modifica della autorizzazione alla gestione

della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita in Comune di Corbetta - Via don Zat, conformemente al progetto trasmesso dal Comune di Corbetta, alle condizioni indicate in premessa ed alle disposizioni di cui all'allegato tecnico prot n°244401 del 07.10.2013 unito a formare parte integrante del presente provvedimento quale "allegato A", esclusivamente per le parti destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso e delle tipologie di rifiuto urbano per le quali le vigenti normative impongono la raccolta differenziata;

- 2) che il termine della validità della autorizzazione sia, conformemente a quanto indicato nell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 e successiva Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°541 del 25.01.2011, limitato alla data 01.06.2017 ;
- 3) che conformemente a quanto indicato dalla L.R.26/2003 e dal Dlvo 152/2006, 180 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, il titolare debba provvedere a presentare istanza di rinnovo ;
- 4) che ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni del provvedimento stesso, si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs ;
- 5) che l'impresa sia tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate ;
- 6) che il conferimento sia limitato ai materiali suscettibili di riuso come individuati al punto 1);
- 7) che vengano rispettate le prescrizioni di cui al rapporto tecnico 9.11/2011/5 prot n°244401 del 07.10.2013 richiamato in premessa (allegato A) ;
- 8) che vengano rispettate le indicazioni e prescrizioni di cui ai pareri, autorizzazioni e note richiamati in premessa, e di far salvi eventuali ulteriori adeguamenti autorizzativi a seguito di prescrizioni espresse da ASL e ARPA per quanto di competenza ;
- 9) di localizzare la piattaforma autorizzata con il presente provvedimento nell'ambito territoriale indicato dal Comune di Corbetta ;
- 10) che ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo 152/2006 l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
- 11) che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- 12) di imporre al titolare, qualora ricorra allo strumento dell'affidamento in concessione di costruzione e di gestione, di trasmettere all'Area Qualità dell'Ambiente ed Energia Settore

Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano copia della convenzione e del provvedimento deliberativo di riferimento;

- 13) di imporre al titolare, di comunicare tempestivamente le variazioni eventuali in merito al bacino di conferimento della piattaforma in oggetto, inviando la documentazione relativa agli accordi sottoscritti raggiunti con ulteriori enti ;
- 14) che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'A.S.L. e l'A.R.P.A. territorialmente competenti;
- 15) di determinare l'importo pari ad € 866,5 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri ridefiniti con Disposizione Dirigenziale R.G. n°6535 del 01.08.2012 (e prec D.D. n°238 RG n°16369 del 12.09.2008, n°157 R.G. n°12597 del 05.08.2009), ed individuati dalla DGR n°VII/8882 del 24.04.2002 così come recepita dalla D.G.P. n°013194/2002 del 23.10.2002, importo che si dà atto risulta essere già versato sul c.c.p. n°52889201 intestato alla Provincia di Milano ;
- 16) di determinare l'ammontare della garanzia fidejussoria che deve essere prestata in conformità alle disposizioni definite con D.G.R.n°45274 del 24.09.1999 e D.G.R. n°19461 del 19.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, in € **22987,33**;
- 17) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione alla presentazione della garanzia finanziaria stipulata in conformità all'allegato A alla DGR n°45274/99 come integrata alla DGR n°48055/2000, e D.G.R. n°19461 del 19.11.2004, di cui al punto 16) ed al pagamento degli oneri d'istruttoria di cui al punto 15) ;
- 18) di disporre che fatto salvo quanto previsto al precedente punto 17) l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica al titolare e che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 16), ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla DGR n°45274/99 e D.G.R. n°19461 del 19.11.2004, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con DGR n°45274/99, come integrata alla DGR n°48055/2000, e D.G.R. n°19461 del 19.11.2004 ;
- 19) che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti;
- 20) che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999,

come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

- 21) che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 22) di fare salvo tutto quanto già deliberato nella succitata Autorizzazione Dirigenziale R.G. n°218 R.G. n°11260 del 31.05.2007 e la successiva Autorizzazione Dirigenziale R.G.n°541 del 25.01.2011, in quanto non in contrasto con la presente;
- 23) di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente ;
- 24) di riservarsi ulteriori prescrizioni nel corso dell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza, in particolare sulla rispondenza delle opere e sulla gestione della piattaforma di cui al presente provvedimento ;
- 25) di riservarsi l'assunzione di eventuali ulteriori determinazioni, in riferimento a disposizioni normative più restrittive che dovessero intervenire nello specifico settore;
- 21) di far salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
- 22) di disporre la notifica del presente atto, successivamente agli adempimenti di cui ai punti 15) e 16), al Comune di Corbetta, e copia dello stesso venga trasmessa all'A.R.P.A. Provincia di Milano 1 ed all'ASL Provincia di Milano 1, per quanto di competenza ;
- 23) che gli originali degli elaborati tecnici e progettuali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale siano conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche;
- 24) il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge ;
- 25) che il presente provvedimento sia inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano, e trasmesso all'archivio per l'esposizione all'Albo, inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013;
- 26) che gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo

autorizzatorio. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Provincia di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Provincia di Milano ;

- 27) che alla scadenza delle autorizzazioni ambientali settoriali (scarico acque reflue, emissioni in atmosfera) relative all'attività dell'impianto, ovvero alla scadenza dell'autorizzazione alla gestione rifiuti o in caso di richiesta di variante sostanziale all'impianto, l'Impresa dovrà presentare, nei termini previsti dalle vigenti leggi, istanza finalizzata a modifica o rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06; detta autorizzazione, essendo "unica" comprenderà anche l'autorizzazione allo scarico, l'eventuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le valutazioni relative all'impatto acustico ove previste per l'insediamento; con l'istanza, da inviare in copia a Comune, A.R.P.A., A.S.L. ed altri Enti territorialmente competenti, l'Impresa dovrà presentare gli elaborati tecnici completi della documentazione prevista per le specifiche autorizzazioni ambientali settoriali;
- 28) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Direttore
**Settore Rifiuti Bonifiche e
Autorizzazioni Integrate Ambientali
Dr. Piergiorgio Valentini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo si precisa che l'atto in oggetto risulta esente dalla stessa ai sensi dell'art. 16, della Tabella Allegato B, al DPR n°642 del 1972.

Responsabile del procedimento: P.I. Piergiuseppe Sibilia

Pratica trattata da: P.I. Chiesa Marco tel 02.7740.3991 fax 02.77405896